

Sulla base delle previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se è possibile riconoscere un secondo buono pasto:

a) al dipendente che, effettuando la propria prestazione lavorativa in turno, prolunga l'attività lavorativa anche nelle ore serali per esigenze di servizio;

b) al dipendente che, non turnista, protrae la propria attività lavorativa nelle ore serali?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l'art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che "i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2" del medesimo CCNL". Tale ultima disposizione prevede che: "possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio";

b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l'utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell'orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);

c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz'ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all'altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;

d) alla luce delle indicazioni della lett.b), non si ritiene possibile l'attribuzione del buono pasto in presenza di prestazioni rese:

1) solo in orario antimeridiano;

2) oppure esclusivamente in quello pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne;

e) neppure è possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la prestazione iniziata in orario antimeridiano (sia che si tratti di lavoratore turnista che non turnista), si svolga anche in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali, in quanto si tratta di fattispecie non considerata in alcun modo dalla disciplina contrattuale.